

XIX.

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Messaggio del presidente della Camera dei deputati — Congedi — Risultato di votazione — Presentazione di progetti di legge — Commemorazione del senatore Sensales; al discorso del Presidente si associano il senatore Pasolini ed il ministro dell'interno — Presentazione di un progetto di legge — Votazione a scrutinio segreto — Ritiro della proposta di legge del senatore Cognata sulle decime Agrigentine, dopo le dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia e dei culti, e del proponente — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Concessione di franchigie postali e doganali agli " Uffici d'informazioni " in conformità dell'art. 16 del regolamento annesso alla Convenzione conclusa fra l'Italia e altre Potenze dell'Aja il 29 luglio 1899 » (N. 6) — Discussione del progetto di legge: « Estensione ai membri della Corte permanente dell'Aja delle immunità e franchigie diplomatiche (N. 7) — Parlano il senatore Pierantoni, relatore, ed il ministro degli affari esteri — Discussione del progetto di legge: « Estensione ai militari esteri, prigionieri di guerra nel Regno, delle speciali forme di testamento, stabilite dall'art. 799 del vigente Codice civile, e regole per la formazione degli atti di decesso di quei prigionieri » (N. 8) — Parlano il ministro di grazia e giustizia e dei culti, il senatore Pierantoni, relatore, ed il ministro degli affari esteri — A proposta del relatore, la discussione è sospesa e rinviata alla successiva tornata — Inversione dell'ordine del giorno — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Istituzione di due nuove Questure nelle città di Ancona e di Bari » (N. 41) — Chiusura di votazione e nomina di scrutatori — Fissazione di giorno per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Vischi — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, del tesoro, degli affari esteri, dell'interno, della guerra e delle finanze.

MARIOTTI FILIPPO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Mariotti Filippo di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.]

MARIOTTI FILIPPO, segretario, legge:

Sunto di petizioni.

« N. 30. — Il sindaco di S. Mauro Marchesato fa istanza al Senato perchè il progetto di legge: « Ordinamento degli uscieri giudiziari » non venga approvato.

« 31. — Il signor Carlo Trincherà ed altri uscieri giudiziari del tribunale civile e penale di Torino fanno istanza al Senato affinchè il detto disegno di legge venga modificato.

« 32. — I signori Fracastoro Ferdinando e Ghedini, uscieri giudiziari, residenti a Verona, fanno istanza identica alla precedente.

« 33. — Il presidente della Federazione italiana delle Società di mutuo soccorso in Milano fa istanza al Senato, a nome di quel sodalizio, perchè il progetto di legge: « Sul lavoro delle donne e dei fanciulli » venga approvato, come fu deliberato dalla Camera dei deputati.

« 34. — Giovanni Bonvicini, usciere giudiziario presso il tribunale civile e penale di Roma, fa istanza al Senato perchè siano introdotte modificazioni nel disegno di legge: « Sul l'ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari ».

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dalla Presidenza della Camera dei deputati mi è pervenuta una lettera che accompagna un disegno di legge d'iniziativa di quel ramo del Parlamento, che porta per titolo: « Distribuzione del chinino di Stato alle Congregazioni di carità ed ai Comuni ».

Do atto al presidente della Camera dei deputati di questa presentazione. Il disegno di legge verrà stampato e distribuito negli Uffici.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato il risultato della votazione per la nomina di un commissario di vigilanza al fondo per l'emigrazione:

Senatori votanti 79. — Maggioranza 40.

Il senatore Villari ebbe voti 36.

il senatore Odescalchi ne ebbe 21.

Quindi proclamo il ballottaggio fra i senatori Villari e Odescalchi.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori Taiani, Delfico, Mezzacapo e Sacchetti di cinque giorni e Rossi Angelo di un mese, per ragioni di salute.

Se non si fanno opposizioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dell'interno.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Proroga del termine pel compimento dei lavori del risanamento della città di Bologna »;

« Modificazioni di alcuni articoli della legge 22 dicembre 1888 relativi all'assistenza e vigilanza zoiatrica »;

« Tumulazione della salma di Francesco Ferrara nel tempio di San Domenico in Palermo ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro del tesoro.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Stato di previsione sulla spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-1903 »;

« Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1901-1902 ».

Quindici disegni di legge per « Eccedenze d'impegni su vari capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1900-1901 ».

« Approvazione dell'assegnazione straordinaria di lire 10,200,000 da iscriversi nei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1901-1902, per la spedizione militare in Cina »;

« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-1903 ».

« Stanziamento di fondi occorrenti per far fronte alle spese delle Commissioni reali rispettivamente istituite coi decreti 11 novembre 1899, n. 459, ed 8 aprile 1900, n. 137.

« Due disegni di legge per maggiori assegnazioni su vari capitoli degli stati di previsione dei Ministeri della guerra e del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-1902 ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione dei disegni di legge da lui enunciati; i quali, essendo tutti di competenza della Commissione di finanze, saranno ad essa inviati perchè ne faccia sollecito esame.

Commemorazione del senatore Sensales.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi!

Una triste notizia vi reco. Giuseppe Sensales, l'ottimo collega, l'amico di noi tutti, quel Desso che ancora nei passati giorni assisteva con la consueta diligenza alle sedute del Senato, morì qui in Roma, per malattia di cuore, in età di settant'anni compiuti.

Giuseppe Sensales aveva sortito i natali a Palermo, e colà in età di soli sedici anni incominciò la sua carriera in servizio dello Stato quale volontario nell'Amministrazione centrale di finanze, quindi dell'interno; e già nel 1860 aveva raggiunto il grado di ufficiale di carico nella Segreteria di Stato in Palermo, quando a breve andare fu chiamato a prestare servizio presso il Ministero dell'interno. Creato prefetto nel 1873 resse interinalmente la Direzione generale di sicurezza pubblica; fino a che nel 1898 andò a disposizione del Ministero, e collocato poscia a riposo per anzianità di servizio, dopo aver governato la provincia di Palermo, in momenti difficilissimi per la sicurezza di quella contrada.

Nel corso della sua lunga e sempre onorata carriera, Giuseppe Sensales si acquistò ed ottenne meritata fama di funzionario assennato e prudente, e lasciò dovunque buon nome di sé e delle eccellenti sue qualità di amministratore. Onde meritò, sino dal 1892, di essere elevato alla dignità senatoria che esercitò con la coscienza più esemplare, altrettanto schiva delle apparenze volgari, quanto si sapeva ispirata ai più puri e nobili sentimenti di indipendenza personale, e di devozione alla patria ed al Re.

Specialmente nell'esercizio delle sue delicate mansioni di Direttore generale della pubblica sicurezza, il nostro Sensales si innalzò con passione e con vera intelligenza allo studio dei vasti problemi che interessano la difesa sociale, di soluzione ardua in tutti i tempi, più malagevole ancora nell'ora presente; e fino negli ultimi giorni del viver suo non tralasciò con opportune pubblicazioni, dettate con sapore di lingua, di trattare queste materie con quella perizia e con la giusta visione delle condizioni del paese, che gli veniva universalmente riconosciuta.

Ma quello spirito calmo e modesto non si dorrà, se più di ogni cosa io mi compiaccio ri-

cordare in quest'aula le virtù private dell'uomo, la dolcezza del carattere, le consuetudini del vivere modesto, la benevolenza nei giudizi, tutte insomma le qualità esimie del cittadino, che gli procacciarono in vita l'estimazione e l'affetto dei colleghi e degli amici numerosissimi.

Le stesse disposizioni testamentarie lasciate da Giuseppe Sensales basterebbero a mettere in luce la delicatezza del suo sentire, ed a mostrare qual uomo egli fosse. Onde io a nome vostro, o colleghi, nel forte rammarico della sua dipartita, mi compiaccio almeno di poter rivolgere alla dolce memoria di Giuseppe Sensales quest'ultimo tributo del comune, affettuoso rimpianto (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pasolini.

PASOLINI. Cittadino di Ravenna, sento il dovere di deporre una lacrima, una calda parola di lode e di gratitudine sulla tomba di Giuseppe Sensales che fu prefetto benemerito della mia città e della sua provincia.

Competenza, coscienziosità profonda, lavoro assiduo furono le note caratteristiche della sua amministrazione. Alle cose del paese, al benessere morale ed economico di tutte le classi, il Sensales s'interessava con impegno così cordiale ed attivo, che più che prefetto pareva un nostro concittadino.

Una morte immatura lo ha tolto ora alla patria, lo ha tolto al Parlamento, e nella morte egli ha voluto divenire benefattore di tutte le provincie del Regno che egli aveva amministrato. Al pensiero generoso egli ha saputo trovare la forma più utile e più benefica.

Mi sia lecito di dichiarare in Senato che il nome di Giuseppe Sensales sarà sempre caro, sempre rimpianto e ricordato con riconoscenza perenne nella città ed in tutta la provincia di Ravenna.

Nato nella lontana Palermo, nessun vincolo personale poteva legarlo alla nostra regione, e il provvido, l'affettuoso pensiero suo di destinare un fondo a perpetuo aiuto dei giovani studenti della provincia ravennate è e rimarrà novella prova dell'unità morale d'Italia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

GIOLITTI, ministro dell'interno. Il compianto senatore Sensales ha reso importanti servizi allo Stato sia in alte cariche di amministrazione, sia come amministratore di provincie, e il senatore Pasolini ha molto opportunamente ricordato i grandi servizi che egli rese nella provincia di Ravenna. Fu appunto in vista di questi grandi servizi, che lo avevano messo in vista del Governo, che egli fu chiamato alla Direzione generale della pubblica sicurezza dove prestò l'illuminata opera sua in modo che il Governo non potrà mai dimenticare.

Io quindi mi associo di tutto cuore a nome del Ministero al rimpianto del Senato e di quelle provincie che lo ebbero come sapiente e onestissimo amministratore (*Bene*).

Presentazione di progetti di legge.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge per: « Abolizione delle sopratasse per il passaggio dell'Appennino sulle linee Foggia-Napoli, Termoli-Benevento-Napoli e Aquila-Terni » già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso agli Uffici per il relativo esame.

Votazione di ballottaggio per la nomina di un Commissario di vigilanza al Fondo per l'emigrazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «
Votazione di ballottaggio per la nomina di un Commissario di vigilanza al fondo per l'emigrazione ».

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Ritiro di una proposta di legge del senatore Cognata sulle decime Agrigentine.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «
Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Cognata sulle decime agrigentine ».

Ha facoltà di parlare il ministro guardasigilli.

COCCO-ORTU, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Trattandosi di un progetto di legge sul quale il Senato è solo oggi chiamato a deliberare se debbasi o no prenderlo in considerazione, prima che sia data la parola al proponente, reputo necessario fare la seguente dichiarazione: Sullo stesso argomento fino dal 30 maggio 1901 io presentai alla Camera dei deputati un disegno di legge, il quale cadde con la chiusura della Sessione; ma che riproposi pochi giorni dopo aperta la nuova Sessione.

Ciò posto, mi pare che, e la parola, e lo spirito dello Statuto non consentano che i due rami del Parlamento siano chiamati contemporaneamente a deliberare sopra proposte legislative concernenti uno stesso argomento e quindi credo che il Senato non possa e non voglia discutere il disegno di legge d'iniziativa del senatore Cognata.

COGNATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGNATA. Dopo l'intervista che io ebbi col l'onore guardasigilli non mi aspettava assolutamente che egli in pubblica seduta avesse riprodotto la pregiudiziale.

Io convengo che contemporaneamente nei due rami del Parlamento non possa discutersi lo stesso progetto di legge, e per ciò, se la Camera dei deputati deve discutere il progetto ministeriale, il Senato non potrebbe discutere contemporaneamente il mio progetto. Come dall'altro canto se il Senato deve discutere questo mio progetto, la Camera dei deputati non potrebbe discutere contemporaneamente il progetto ministeriale di maniera che in questo conflitto, essendo eguale il diritto della Camera e del Senato, quale dovrebbe essere la soluzione?

Una sola, a parer mio, vedere quale dei due progetti è stato presentato prima.

Il mio progetto è stato presentato il giorno 11 marzo, quello ministeriale il 15 aprile, circa 35 giorni dopo, e mi pare, perciò evidente che dovrebbe discutersi prima in Senato, per poi passare alla Camera dei deputati.

Mi si potrebbe eccepire che il guardasigilli ha presentato fin dall'anno scorso il suo progetto di legge; ma la risposta è facile; la chiusura della sessione ha fatto cadere tutti i progetti; e perciò quel progetto più non esisteva,

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1902

e tanto ciò è vero che il ministro ha dovuto ripresentarlo.

A me sembra quindi che la preferenza della discussione debba darsi al progetto che è dinanzi al Senato.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Senato cemprenderà che mi rincresce sollevare una questione, ed il senatore Cognata deve benissimo rammentare che quando pochi giorni prima che si suspendessero le sedute parlammo di questo progetto di legge, io gli feci dichiarazioni identiche a quelle che ho fatto or ora al Senato, e l'onor. senatore manifestò ugualmente l'opinione da lui or ora sostenuta, e che a me non sembra fondata. Infatti ed anzitutto, come ho notato, il suo progetto di legge in realtà non può dirsi che esista fino a che non sia preso in considerazione.

Se egli lo ha trasmesso alla Presidenza prima che io riproponessi il mio alla Camera, questa è una circostanza che ignoravo, e che non ero tenuto a conoscere quando mi feci autorizzare da S. M. il Re a ripresentare il mio progetto, che è in esame dinanzi all'altro ramo del Parlamento il quale lo ha trasmesso alla stessa Commissione cui era affidato l'incarico di riferire sul medesimo nella precedente Sessione, e la quale è tanto innanzi nei suoi studi che mi auguro non tarderà molto a presentare la sua relazione. Ora sarebbe anormale che nello stesso tempo il Senato fosse chiamato a deliberare sopra un progetto di legge volto a disciplinare la stessa materia con criteri diversi ed opposti. Del resto mi rimetto al giudizio del Senato.

COGNATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGNATA. Io dovrei rilevare questo concetto che cioè non è oggi che si presenta questo progetto ma l'11 marzo; ed è a questa data che la sua esistenza comincia.

L'essere ripresentato il progetto ministeriale in aprile, mi pare, le tolga il diritto di preferenza.

Del resto io mi rimetto al Senato per decidere questa questione, e prego il presidente che con la sua alta influenza voglia far rispettare i diritti del Senato e concedermi il suo valido appoggio.

PRESIDENTE. Il senatore Cognata solleva una questione di costituzionalità, ed una questione di priorità di discussione...

COGNATA. Precisamente...

PRESIDENTE. Ora a questo riguardo non ho opinione da esprimere. Spetta al Senato di pronunciarsi; ma perchè il Senato abbia a pronunciarsi converrebbe sapere se il senatore Cognata persiste nell'idea che la sua proposta debba essere oggi presa in considerazione.

COGNATA. Il mio desiderio sarebbe questo.

PRESIDENTE. Interrogherò il Senato in proposito; ma mi permetto avvertire il senatore Cognata di questa circostanza di fatto, che cioè tutte le proposte del Ministero hanno la priorità sui progetti presentati dai deputati e dai senatori. Nel caso presente il ministro Guardasigilli ha dichiarato di aver presentato davanti l'altra Camera un disegno di legge il quale tratta lo stesso argomento del progetto presentato dal senatore Cognata; quindi, salvo il parere del Senato, io credo che non vi sia una ragione perchè il Senato se ne occupi oggi.

Se però il senatore Cognata insiste, domanderò il voto del Senato...

Voci: Ritiri, ritiri.

COGNATA. Dopo le dichiarazioni del Presidente e dopo questa manifestazione, del Senato ad evitare che si voti contro la mia proposta la ritiro.

PRESIDENTE. La proposta di legge d'iniziativa del senatore Cognata s'intende ritirata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Concessione di franchigie postali e doganali agli " Uffici d'informazioni " in conformità dell'art. 16 del regolamento annesso alla Convenzione conclusa fra l'Italia e altre Potenze all'Aja il 29 luglio 1899 » (N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di franchigie postali e doganali agli *Uffici di informazioni* in conformità dell'articolo 16 del Regolamento annesso alla convenzione conclusa fra l'Italia e altre Potenze all'Aja il 29 luglio 1899 ».

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del disegno di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Gli *Uffici d'informazioni* di cui è cenno all'art. 14 del regolamento annesso alla convenzione « concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre », stipulata, all'Aja, tra le potenze intervenute alla conferenza internazionale della pace, addì 29 luglio 1899, godono della franchigia postale.

Le lettere, i vaglia, i gruppi di denaro, come pure i pacchi postali, destinati ai prigionieri di guerra, o spediti da essi, sono esenti da ogni tassa postale, sia in arrivo, sia in partenza, sia in transito.

I doni ed i soccorsi in natura, destinati ai prigionieri di guerra, sono ammessi in franchigia da ogni diritto d'importazione, od altro qualsiasi, come pure dalle tasse di trasporto, sulle strade ferrate esercitate dallo Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e trattandosi di articolo unico, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Estensione ai membri della Corte permanente dell'Aja delle immunità e franchigie diplomatiche » (N. 7).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Estensione ai membri della Corte permanente dell'Aja delle immunità e franchigie diplomatiche ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

CHIALA, segretario, legge:

Articolo unico.

Le immunità e franchigie che le leggi vigenti nel Regno accordano, in conformità degli usi diplomatici, ai rappresentanti delle estere potenze accreditati in Italia, sono estese ai membri non italiani della Corte permanente di arbitrato, contemplata nel capo II, titolo IV, della Convenzione per il componimento pacifico dei conflitti internazionali, conchiusa all'Aja il 29 luglio 1899, che si trovino nel Regno nello esercizio delle loro funzioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

PIERANTONI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI, relatore. Io credo, d'accordo con l'Ufficio centrale, che l'onor. ministro debba consentire che si muti il titolo della legge e che invece di dire: *Estensione di membri della Corte permanente dell'Aja* si dica *arbitri* perchè s'intende chiaramente che quando gli arbitri di diverse nazioni si recheranno all'Aja, il Governo olandese dovrà dare a quelli le immunità diplomatiche; invece il caso contemplato dall'art. 7 è ben diverso. Possono due o più nazioni che vogliano sottostare a giudizio arbitrale scegliere un paese che non sia territorio olandese; la forza maggiore potrà obbligare gli arbitri di andare fuori dell'Olanda.

Ne' casi in cui un arbitrato avrà luogo in Italia, il nostro Governo ha il dovere per la reciprocità internazionale di osservare il patto deliberato dall'Aja, cioè di dare a questi giudici eletti le immunità diplomatiche. Invece il titolo della legge fa credere che si voglia fare atto di giurisdizione sopra il territorio olandese perchè si parla di membri della Corte. L'onorevole ministro degli affari esteri aveva consentito queste semplici modificazioni che fanno manifesto che la legge contempla gli arbitri che verranno in Italia. Nullameno l'Ufficio potrà consentire altra dizione; ma si ponga mente se la Corte siede all'Aja e colà i giudici avranno dal Governo olandese le immunità, ogni altro Governo le deve dare nel suo territorio.

PRINETTI, ministro degli affari esteri. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, ministro degli affari esteri. Io ho qualche dubbio a chiarire intorno a questo argomento.

Si dice: « estensione agli arbitri stranieri di un tribunale arbitrale avente sede in un territorio d'Italia ».

Orbene, nel caso un tribunale arbitrale avente sede fuori d'Italia mandi in missione un membro in Italia, questi non godrebbe più della franchigia diplomatica. Quindi nel progetto dell'Ufficio centrale mi pare troppo restrittivo non il testo dell'articolo, ma l'intestazione che esso propone per il disegno di legge.

PIERANTONI, relatore. Non insisto: mi rimetto a Lei per dargli quell'intestazione che crederà.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Il mio collega dell'interno suggerisce di non deliberare l'intestazione; e ciò mi pare il modo più semplice per evitare l'inconveniente accennato testè che, cioè, nel caso un tribunale arbitrale che abbia sede fuori d'Italia, per decidere una questione internazionale in cui l'Italia sia interessata, mandi uno o più suoi membri in missione in Italia, questi non abbiano a godere dell'immunità diplomatica. È più semplice non mettere nessuna intestazione.

PIERANTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI, *relatore*. Non ho difficoltà di consentire quello ch'ella desidera, ma devo avvertirla che non è contemplato nella Convenzione dell'Aja il caso di un arbitro che possa venire in missione, come la specie di un giudice delegato a raccogliere elementi di prove. La Convenzione introdusse un istituto speciale - detto Commissione d'inchiesta - che non ha veruna delle immunità diplomatiche volute per coloro i quali assumano uffici di arbitri. L'onorevole ministro sa bene - e l'ho dimostrato nella relazione - che il disegno di dare al giudice arbitrale immunità diplomatiche fu proposto all'ultim'ora e accolto in uno dei protocolli senza alcuna delucidazione. Ad ogni modo il Governo può proporre in una legge aumenti non contemplati nei trattati. E se in tutte le leggi di ordinamento giudiziario si studia di assicurare la più grande indipendenza ai giudici si può concedere che se verrà un arbitro, sedente in altro paese in missione nelle terre italiane sarà protetto dalle immunità diplomatiche.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. In ogni modo siccome il Senato non è ora chiamato a votare questo testo, lo studieremo insieme per formularlo in una maniera accettabile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Estensione ai militari esteri, prigionieri di guerra nel Regno, delle speciali forme di testamento, stabilite dall'art. 799 del vigente Codice civile, e regola per la formazione degli atti di decesso di quei prigionieri » (N. 8).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di un terzo disegno di legge riguardante

la « Estensione ai militari esteri, prigionieri di guerra nel Regno, delle speciali forme di testamento, stabilite dall'art. 799 del vigente Codice civile, e regole per la formazione degli atti di decesso per quei prigionieri ».

Domando al signor ministro se accetta la nuova dizione proposta dall'Ufficio centrale.

PRINETTI, *ministro degli esteri*. Debbo dichiarare che per quanto mi riguarda l'accetto, ma questa è una questione giuridica che è di competenza del ministro di grazia e giustizia.

PIERANTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Pierantoni; anzitutto io devo sapere quale è il disegno di legge, del quale si deve dar lettura.

Il ministro ha presentato il suo testo; l'Ufficio centrale ne ha presentato un altro, quindi è mio dovere chiedere al signor ministro se accetta o no la dizione proposta dall'Ufficio centrale, per darne lettura. Prego quindi il signor ministro di far dichiarazione netta a questo riguardo...

PIERANTONI, *relatore*. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI, *relatore*. Quando l'Ufficio centrale studiò la legge mi diede il mandato di conferire col ministro o coi suoi delegati per ottenere l'adesione agli emendamenti che io proposi. Io mi recai al Ministero degli affari esteri e fatta breve conferenza col ministro, fui invitato a discutere con uno dei maggiori funzionari di quel Ministero le variazioni che sono proposte. Si tratta di semplici e chiare dilucidazioni.

La legge parla di prigionieri di guerra nel Regno. Questa parola *nel Regno*, farebbe supporre che la legge si debba applicare soltanto a quei prigionieri stranieri che sieno condotti o fatti nel Regno. Invece il principio sanzionato nella Conferenza dell'Aja estende gli atti dello stato civile e il diritto di testamento dei soldati italiani e delle persone addette; quanto ai prigionieri che si possono fare anche fuori del Regno e negli eserciti nemici, è da augurarsi che guerra non vi sia, ma se vi sarà, è augurio di patriotta che i prigionieri si facciano fuori del Regno, e non fra i nemici stranieri entrati nel Regno.

Per non violare la Convenzione è doveroso di nominare nella legge *i prigionieri di guerra*, eliminando la frase *nel Regno*.

Il Ministero nel titolo della legge ha indicato soltanto l'art. 799 del Codice civile, che invece contiene altri articoli, cioè quelli 800, 881, 882, 883, che regolano il testamento militare.

Col consenso dei colleghi dell'Ufficio centrale aggiunti detti articoli, che di certo l'autore del progetto non volle escludere. Queste furono le sole due modificazioni studiate per mettere la legge in perfetta armonia col protocollo dell'Aja. Nella relazione io svolsi le ragioni che ne raccomandano l'adozione.

Se si dicesse *nel Regno* si mancherebbe al patto internazionale. Reco un esempio. Se in Cina vi fossero prigionieri dei soldati d'Italia, ciascuno di essi avrebbe il diritto di valersi dell'opera dei nostri ufficiali che compiono gli uffici di agenti dello stato civile per fare testamento, dato che la cosa fosse possibile.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io credo che convenga aprire la discussione sul progetto del Ministero e insieme esaminare gli emendamenti dell'Ufficio centrale.

Io, è vero, aderii alla proposta di questo disegno di legge, ma soltanto oggi ho conosciuto le modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale, e sulle quali credo opportune alcune osservazioni.

Il progetto presentato dal mio collega degli affari esteri ha lo scopo di far sì che gli stranieri fatti prigionieri di guerra dal regio esercito (noti l'illustre relatore che l'articolo 1° non dice prigionieri di guerra nel Regno), possano far ricevere i loro testamenti secondo le forme e le norme stabilite per i militari dell'esercito nazionale, e ciò in conformità agli accordi presi nella Conferenza dell'Aja. Invece secondo l'articolo emendato dall'Ufficio centrale si dichiara che tale facoltà è data « ai militari e alle persone impiegate presso gli eserciti ».

Ora non mi pare che così dicendo si esprima con esattezza e con precisione di forma quel che si vuole. Infatti non vedo perchè si debbano espressamente indicare anche le persone impiegate presso gli eserciti, poichè, dico il vero, io non m'intendo, nè saprei affermare in questo momento, se gli impiegati o gli addetti ad un esercito, si possano considerare o

no come prigionieri di guerra, e se, insieme con essi, anche altri.

Io noto solo questo che nella Conferenza si intendeva e si aveva lo scopo di fare in modo che fosse stabilita la reciprocità di trattamento a favore dei prigionieri di guerra, dei quali si parla, e per i casi previsti, nel protocollo anzidetto.

Ora domando perchè noi dobbiamo adottare una formola diversa, e specificare categorie di persone sulle quali tace il protocollo stesso.

Tale specificazione mi pare insieme inutile e pericolosa, perchè può da una parte estendere e dall'altra limitare più che non convenga e si voglia.

E quindi credo che sia prudente limitarsi a legiferare per quelle persone alle quali si riferisce il protocollo, cioè dire semplicemente *i prigionieri di guerra*.

L'illustre senatore Pierantoni, che è maestro di diritto internazionale, può ritenere necessaria questa estensione, ma, per i fini della legge, parmi più sicuro attenersi al testo ministeriale.

Queste sono le osservazioni che sottopongo al senno dell'Ufficio centrale e al savio discernimento del Senato.

PRESIDENTE. Questa è una discussione prematura.

Prima di tutto si deve leggere il progetto sul quale il Senato deve votare.

Ora il signor ministro guardasigilli ha dichiarato essere desiderio del Governo che si apra la discussione sul disegno di legge che esso ha presentato. Quindi l'Ufficio centrale può presentare come emendamento gli articoli che egli propone al Senato; ma per ora, siccome il signor ministro dichiara di mantenere il suo progetto, così io prego il signor senatore segretario Chiala di dar lettura dei due articoli di cui si compone il disegno del Ministero.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 8).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

PIERANTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI, *relatore*. L'on. guardasigilli ha dichiarato che solamente oggi ha veduto la legge, io vorrei invece di sostenere gli emendamenti, approvati dall'Ufficio centrale, proporre di sospendere la discussione per intenderci.

Prego pertanto l'onorevole signor presidente di lasciare che io dica come andarono le cose, perchè non è colpa dell'Ufficio centrale se il ministro venne non preparato.

Il Senato sa bene che quando, proposte le leggi, è nominato l'Ufficio centrale, un ministro è il proponente ed altri sono indicati come consenzienti. Queste leggi furono presentate dal ministro degli affari esteri d'accordo con altri ministri...

PRINETTI, *ministro degli esteri*. Domando di parlare.

PIERANTONI, *relatore*... L'Ufficio centrale, per opera del suo relatore, usò all'onor. ministro tutti i riguardi, che sono tradizione del Senato e norma pel buon apparecchio delle leggi.

Io, delegato dai colleghi, chiesi l'adesione del ministro alle lievi modificazioni, e l'ebbi. Oggi l'onor. ministro di grazia e giustizia si è fermato all'art. 19 del protocollo, che reca: « i testamenti dei prigionieri di guerra sono ricevuti e redatti con le stesse condizioni che pei militari dell'esercito »; ed ha creduto che il patto internazionale dal numero di quelli volesse escludere le persone impiegate presso gli eserciti.

Consulti l'onor. ministro il regolamento dell'esercito in campagna, la legge sullo stato civile, il Codice civile e gli stessi protocolli, e vedrà che l'esercito consta di più parti, di una parte combattente e di una parte amministrativa, nonchè di persone addette a speciali servizi.

Per esempio, i servizi per il trasporto delle munizioni, dei viveri, il treno borghese, i cantinieri e le vivandiere, possono cadere prigionieri. Quindi, per prigionieri di guerra s'intendono tutte le persone che, autorizzate a seguire un esercito, possono cadere in mano del nemico. Oggi, con gli usi e le convenzioni moderne, persino i giornalisti, legalmente autorizzati a seguire le truppe in guerra, sono considerati come facienti parte dell'esercito. Non mancarono casi, ne quali caddero prigionieri, pur non essendo combattenti armati. Il personale della Croce Rossa deve dai belligeranti esser considerato sopra i campi di guerra come neutrale.

Quindi non è fondato il dubbio sollevato dall'onor. guardasigilli che io abbia dilatato i termini dell'art. 19 del protocollo internazionale.

Troppo dissi nella relazione; ma potrei recare i verbali della Conferenza, e farò certo l'onorevole guardasigilli che i giureconsulti e militari diplomatici, che lavorarono per due mesi all'Aja, quando in questo art. 19 parlarono dei prigionieri di guerra, intesero parlare degli eserciti combattenti e di tutti gli altri che gli eserciti accompagnano come attendenti ai servizi militari.

Per esempio, tutto il corpo delle provvigioni, tutti i corpi amministrativi non combattono, ma sono tante forze necessarie all'azione militare. Tuttavia, per la delicatezza della legge che deve dare efficacia ad una convenzione diplomatica sottoscritta da ventisei Stati, dovendosi fare da noi legge che non aggiunga nè detragga al patto internazionale, io per far convinto l'onorevole ministro guardasigilli che nella sua modestia ha detto di non attendere allo studio di queste materie, propongo si sospenda questa discussione.

Io farò la dimostrazione che quando noi abbiamo detto che le persone impiegate nell'esercito sono anche prigionieri di guerra, non abbiamo fatto che riprodurre il diritto storico e moderno scritto anche nella legge civile. La semplice lettura del Codice civile nel titolo dei testamenti militari, persuaderà l'onor. ministro che i testamenti che i Romani chiamavano *in procinctu* può essere benanche fatto da tutte le persone addette agli eserciti.

Ora sarebbe strano e impossibile che un cantiniere, un meccanico, un altro addetto ai servizi, caduto in mano del nemico, presso ad emettere l'ultimo alito di vita, non potesse rivolgersi agli ufficiali nemici che compiono gli uffici di notai e invitarli a raccogliere il suo testamento.

Se il ministro non è persuaso della esattezza di quello che io dico, sono certissimo di potergliene recare le prove storiche e autentiche, che queste furono le volontà della Conferenza dell'Aja. L'Ufficio centrale, che non invenne nella relazione ministeriale alcuna indicazione, fu da me fornito di amplissime ricerche che ogni senatore può leggere nella relazione. Io pensai di fare opera esatta e degna del nostro Senato. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Qui certo è occorso un equivoco, che a me preme dissipare,

poichè non vorrei che il Senato credesse che io non gli abbia usato tutti i riguardi che gli sono dovuti.

Il senatore Pierantoni ha osservato benissimo che il progetto di legge è presentato da un ministro d'accordo con gli altri, e quindi ne deduce la conseguenza logica che quando egli si rivolge al ministro presentante per averne l'avviso sulle modificazioni introdotte, deve supporre che questo avviso comprenda anche quello dei suoi colleghi.

Io però non fui chiamato in seno all'Ufficio centrale nè ufficialmente, nè officiosamente, e non ho avuto comunicazione ufficiale delle variazioni introdotte nel progetto...

PIERANTONI, *relatore*. Abbiamo seguito la via solita.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*... Le vie ufficiali sono due: o comunicare per iscritto, o chiamare il ministro in seno all'Ufficio centrale.

Ora il senatore Pierantoni invece venne alla Consulta amichevolmente, e mi comunicò le variazioni; e siccome la parte giuridica non è di mia competenza speciale, io mi limitai a constatare che il nuovo testo corrisponde nel suo significato alla Convenzione dell'Aja, e dopo ciò dissi che non avevo nulla in contrario; ma non mi passò per la mente che dovessi io promuovere il giudizio del guardasigilli, perchè credeva che il senatore Pierantoni avrebbe fatta la stessa comunicazione amichevole al mio collega.

Con ciò non faccio appunto a lui, ma scuso me di questo malinteso avanti il Senato.

PRESIDENTE. Il relatore propone dunque la sospensione di questo progetto di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Se l'Ufficio centrale desidera il rinvio, io non mi oppongo; solo osservo che in fondo non siamo lontani dall'intenderci.

Il senatore Pierantoni ha detto che nella conferenza dell'Aja si è discusso molto per stabilire quali persone dovessero considerarsi prigionieri di guerra. Questo stesso dibattito mi pare che sia una buona ragione per non introdurre nella legge le proposte specificazioni.

Basta dire *prigionieri di guerra* perchè si comprendano tutti quelli che sono oggidì e che più tardi potranno essere considerati tali, e stabilire che a questi, in materia di testamento, si faccia lo stesso trattamento che si è

fatto alle persone indicate negli articoli 799 e seguenti del Codice civile.

PIERANTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI, *relatore*. D'accordo con i colleghi dell'Ufficio centrale, prendo atto della dichiarazione del ministro.

Rispondo peraltro all'onor. ministro degli esteri che bisogna distinguere Assemblea da Assemblea. Là dove il lavoro legislativo dura continuato, si possono chiamare i ministri a dare spiegazioni alle Commissioni, ma quando i colleghi dell'Ufficio centrale danno un amplissimo mandato al relatore e i senatori sono rimandati a domicilio e tornano alle loro lontane dimore, che spesso si trovano o a pie' delle Alpi o presso al Lilibeo, ciascun ministro deve comprendere che un relatore il quale può chiamare un ministro avanti ad una Commissione per dirgli « la Commissione sono io » (*ilarità*) farebbe cosa poco corretta. Perciò, per nostra buona consuetudine, il relatore si reca non di rado dal ministro. Questo io feci per volontà dei miei colleghi come relatore. Penso pertanto che v'è sempre tempo a far meglio di quello che si sia preparato.

Dopo che il ministro di grazia e giustizia non più contesta che la parola *prigionieri* comprenda anche la parte non combattente dell'esercito, io potrò consentire che si tolgano le parole « *impiegate presso gli eserciti nemici* »...

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia*. Ma no, del Regio esercito.

PIERANTONI, *relatore*. Non risollevo l'equivoco. La Convenzione dell'Aja contiene questo di bene che volle esteso il dritto attuale vigente, sanzionato nel Codice civile e nel regolamento militare scritto per il Regio esercito, ai prigionieri stranieri onde quelli che debbono raccogliere i testamenti dei nostri concittadini moribondi, dei nostri soldati ed ufficiali feriti, debbono compiere lo stesso dovere per i prigionieri per i quali sono chiamati ad essere ufficiali dello stato civile.

Nel titolo della legge proposta dal Governo è detto « Estensione ai militari esteri, prigionieri di guerra nel Regno ». L'Ufficio crede più conveniente dire: Estensione ai prigionieri di guerra ed alle persone impiegate presso gli eserciti nemici » perchè con la dizione ministeriale non si prevede il caso delle nostre

truppe che siano in missione fuori, all'estero e perchè il diritto italiano deve diventare internazionale. L'Ufficio accettò la mia proposta di aggiungere all'art. 799 gli altri articoli del Codice civile.

Se il ministro vuole che si dica nel testo della legge queste semplici parole: « I prigionieri di guerra possono testare nella formola speciale della legge e dei regolamenti militari »...

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia*. Del nostro esercito...

PIERANTONI, *relatore*. La modificazione sta nelle sole parole. Vuolsi pertanto dare forza di legge alla Convenzione dell'Aja, che ha voluto con la clausola della reciprocità far raccogliere i testamenti dei nemici. Questa è la grande novità o la evoluzione compiuta dal diritto internazionale. Un momento dopo finita la lotta armata, deve regnare il sentimento della più grande umanità: talchè anche durante la guerra, negli ospedali, i prigionieri ricoverati potranno testare, confidando le loro ultime volontà agli ufficiali indicati dall'esercito nemico. Chi volesse limitare la *testamenti factio* soltanto ai nostri militari, negherebbe la Convenzione dell'Aja.

PRESIDENTE. Danque la Commissione presenta come emendamento il suo articolo per sostituirlo a quello del Ministero. Io lo considero come emendamento, e come tale avrebbe la priorità. Ma bisogna che l'Ufficio centrale lo dica chiaramente...

PIERANTONI, *relatore*. La prego di vedere che si esordisce coll'emendare il titolo di legge. La proposta ministeriale reca un'altra intestazione: « Estensione ai prigionieri di guerra ». Si possono togliere le parole « le persone impiegate presso gli eserciti nemici » ecc. ecc., ma non alterare il concetto fondamentale della Convenzione dell'Aja. Parlando di « prigionieri di guerra » sono indicati i soli nemici.

Il diritto civile interno provvede all'esercito. La nuova legge santifica il nuovo diritto internazionale.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il senatore Pierantoni solleva due questioni: sulla prima concernente l'intestazione del disegno di legge faccio notare che, sebbene la medesima non fosse oggetto di spe-

ciale deliberazione, pure dietro i dubbi mossi dal relatore col quale in ciò convengo, si potrebbe emendarla in modo da eliminarli, e quindi non avrei difficoltà a sopprimere le parole *nel Regno*. In conseguenza, l'intestazione io la modificarei così: *Estensione ai prigionieri di guerra delle speciali forme di testamento stabilite negli articoli 799 e seguenti del Codice civile, ecc.*

L'altra questione si riferisce all'art. 1. Sopra un punto siamo d'accordo, quello cioè di evitare tutto ciò che è casistica, e quindi non dovrebbero parlare espressamente *di militari, nè di impiegati, ecc.*, ma dire soltanto: *I prigionieri di guerra*.

Ora veniamo al punto controverso. Noi riconosciamo ai prigionieri di guerra presso il nostro esercito la facoltà di fare testamento con le forme e le norme degli articoli 799 e seguenti del Codice civile. L'articolo della Commissione invece dice *presso gli eserciti*; ma presso quali eserciti? La formola è troppo vaga e generica.

Quel che si vuole e che si deve chiaramente esprimere è solo che la facoltà anzidetta si riconosce ai prigionieri del *nostro* esercito. Epperò mi pare che a questo concetto risponderebbe interamente l'art. 1 del progetto ministeriale, così modificato:

« I prigionieri di guerra sono ammessi a far testamento secondo le forme e prescrizioni stabilite dagli articoli 799, 800, 801, 802, 803 del vigente Codice civile ».

In questo modo si risponderebbe al desiderato del protocollo dell'Aja.

PIERANTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI, *relatore*. Io vorrei contentare il signor ministro, ma lo prego di osservare che nella nostra intestazione è detto: « presso gli eserciti nemici », perchè il Codice civile all'articolo 799 dice: « Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso gli eserciti, potrà essere ricevuto da un maggiore », e regola il diritto interno, invece dopo adottata la Convenzione si svolge il diritto vigente e reca il diritto interno al servizio degli stranieri. In questo carattere internazionale è riposta l'istituzione nuova cioè, l'ampliamento della disposizione legislativa vigente.

Mi sembra che siamo d'accordo quanto alla

convenienza di dire: « Estensione ai prigionieri di guerra delle norme per la formazione degli atti di morte sanzionati nel Codice civile ».

S'intende che si parla degli stranieri, chè il trattamento del nostro esercito non dipende dal diritto internazionale.

Poi si potrà dire: « I prigionieri di guerra possono testare nella forma stabilita dagli articoli 799, 800, 801, 802, 803 del Codice civile ».

Poichè il progetto ministertale cita il solo art. 799, che dichiara che dell'esercito fanno parte anche persone impiegate, l'Ufficio centrale non fece cosa contraria alla proposta del Ministero.

PRESIDENTE. L'intestazione, secondo il parere del Ministero, sarebbe questa: « Estensione ai prigionieri di guerra delle speciali forme di testamento stabilite nel vigente Codice civile e regole per la formazione degli atti di decesso di quei prigionieri ».

Questa è la proposta che fa il Ministero.

PIERANTONI, *relatore*. Se il ministro non vuole mettere alcuna specificazione di articoli, deve pensare che nel Codice nostro vi è il testamento marittimo contemplato nella Convenzione dell'Aja...

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia*. Qui ora si tratta della sola intestazione...

PIERANTONI, *relatore*. Insisto sulla proposta di sospendere la discussione per poter avere l'onorevole ministro presso l'Ufficio. Egli vedrà che è caduto in equivoco. Se diè il consenso a far citare l'art. 799, vedrà che in quell'articolo del Codice civile sono compresi tanto gli armati che debbono combattere quanto quelli cheso no impiegati presso l'esercito.

Se mi vuol persistere nella invocazione dell'art. 799 conviene aggiungere gli articoli del Codice ed escludere quello relativo al testamento a bordo di bastimenti, cosa che non ha a che fare nulla con la guerra terrestre, perchè della guerra marittima non si occupò la Conferenza dell'Aja.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale fa la proposta di sospendere la discussione di questo disegno di legge rinviandola a domani, pregando il ministro di grazia e giustizia di volersi riunire con l'Ufficio centrale per vedere di chiarire la posizione della questione.

Non si tratta solo di decidere quale dei due sistemi debba avere la precedenza, ma si tratta

di chiarire i punti sopra i quali il Senato dovrà deliberare.

Se non si fanno opposizioni, la sospensiva si intende approvata.

Intanto debbo dichiarare che io stesso sono in colpa di non aver data comunicazione al Senato dell'articolo sostituito egualmente dall'Ufficio centrale a quello del Ministero nel disegno di legge che porta il num. 7.

Io non ho avvertito che anche sopra quel disegno del Ministero vi è un emendamento al disegno presentato dal Governo.

Io pregherei pertanto così il signor ministro come il relatore a volere esaminare nuovamente i due progetti per vedere quale dei due testi debba esser sottoposto alla votazione a scrutinio segreto quando sia finita la discussione; cosicchè rimanderemo a domani la votazione segreta sopra questi tre disegni di legge.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Intanto per guadagnare un po' di tempo io pregherei il Senato a consentire che venga chiamato in discussione il disegno di legge: « Istituzione di due nuove questure nelle città di Ancona e di Bari », affinchè l'argomento più grave, iscritto al n. 4, possa essere discusso domani in principio di seduta. Se non si fanno opposizioni, così rimane stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Istituzione di due nuove Questure nelle città di Ancona e di Bari » (N. 41).

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione del progetto di legge: Istituzione di due nuove Questure nelle città di Ancona e di Bari.

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del progetto di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad istituire due nuove questure di pubblica sicurezza nelle città di Ancona e di Bari, e a modificare l'organico degli ufficiali di pubblica sicurezza, stabilito colla tabella B, allegata alla legge 30 giugno 1901, n. 269, purchè l'aumento della spesa annua complessiva non ecceda le lire 150,000, a decorrere dal 1° luglio 1902.

PRESIDENTE. La discussione è aperta. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione e nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Estraggo a sorte i nomi dei tre senatori che dovranno procedere alla numerazione dei voti. Essi sono i signori senatori: Pasolini, Borgatta e Orengo.

Fissazione di giorno per svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro del tesoro, gli ricordo una domanda d'interpellanza del senatore Vischi al presidente del Consiglio ed al ministro del tesoro sulle gravi condizioni economiche delle Puglie e sulla necessità di provvedervi.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. In una precedente seduta il presidente del Consiglio si era riservato di dichiarare al Senato il giorno in cui avrebbe desiderato che si fosse svolta l'interpellanza del senatore Vischi. Ora, a nome del presidente del Consiglio, dichiaro che, se il Senato consente, risponderemo a questa interpellanza nella seduta di martedì prossimo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Vischi se accetta che la sua interpellanza venga svolta nella seduta di martedì prossimo.

VISCHI. Io sono a disposizione del Senato.

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che l'interpellanza rivolta dal senatore Vischi al presidente del Consiglio ed al ministro del tesoro sarà messa all'ordine del giorno di martedì prossimo.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annunzio il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza al fondo per l'emigrazione.

Senatori votanti	74
Maggioranza	38

Il senatore Odescalchi ebbe voti 49, ed il senatore Villari ne ebbe 2.

Fu proclamato quindi eletto il senatore Odescalchi.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15:

I. Continuazione della discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessione di franchigie postali e doganali agli *Uffici d'informazioni* in conformità dell'articolo 16 del regolamento annesso alla convenzione conclusa fra l'Italia e altre Potenze all'Aja il 29 luglio 1899 (N. 6);

Estensione ai membri della Corte permanente dell'Aja delle immunità e franchigie diplomatiche (N. 7);

Estensione ai militari esteri, prigionieri di guerra nel Regno, delle speciali forme di testamento, stabilite dall'art. 799 del vigente Codice civile, e regole per la formazione degli atti di decesso di quei prigionieri (N. 8).

II. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Istituzione di due nuove Questure nelle città di Ancona e di Bari (N. 41).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Creazione di un nuovo titolo consolidato 3 e mezzo per cento e provvedimenti per i debiti redimibili (N. 23);

Ruoli organici del personale delle Dogane e dei Laboratori chimici delle Gabelle (N. 33);

Approvazione della Convenzione per il pareggiamento della Università di Cagliari alle altre indicate nell'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 (N. 46);

Approvazione della Convenzione per il pareggiamento dell'Università di Sassari alle altre indicate nell'articolo 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 (N. 45).

La seduta è sciolta (ore 17 e 15).

Licenziato per la stampa l'11 giugno 1902 (ore 11,45).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche